

*Sentenza n. 1160  
del 06.07.2015*



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Sentenza n. 1160  
del 06.07.2015  
Decisione il 12.05.2015  
Decisa il 24.06.2015  
depos. il 01.07.2015  
Cron. \_\_\_\_\_  
Rep. \_\_\_\_\_

composta dai magistrati:

dott. Elio Morgia

Presidente

dott. Concetta Maiore

Consigliere

dott. Concetta Pappalardo

Consigliere est.

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 1236/2009 R.G.

**promossa da:**

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ n. 4, c.f. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elett.te dom.to in \_\_\_\_\_, presso lo studio  
dell'Avv.to \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende unitamente  
all'Avv.to \_\_\_\_\_ per procura a margine della comparsa di  
costituzione di nuovo procuratore in appello;

**Appellante**

**contro**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, ivi res.te in \_\_\_\_\_, elett.te dom.to in Catania, Via M.  
Rapisardi n. 70, presso lo studio dell'Avv.to Elisabetta Freni, che lo  
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di  
costituzione in appello;

**Appellato ed appellante in via incidentale**

\*\*\*\*\*

All'udienza del 18 febbraio 2015 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come precisate in atti previa assegnazione dei termini di legge.

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 24/12/2005 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il [redacted] S.p.A., premettendo di essere divenuto cliente della convenuta, (dopo aver chiuso i rapporti con la Banca Monte dei paschi di Siena che gli aveva consigliato l'acquisto di bond argentini causandogli la perdita integrale del capitale investito), e di aver - su consiglio dell'addetto al servizio titoli del C. [redacted], e senza alcuna corretta informazione sui rischi dell'operazione, - investito, con valuta 21/11/2001, la somma di E. 51.721,23, per acquisto di obbligazioni Parmalat e, con valuta in data 29/11/2001, la somma di E. 56.854,34 per acquisto di obbligazioni Cirio; deduceva che l'investimento era avvenuto, senza alcuna corretta informazione da parte del promotore finanziario, e che, soltanto dopo l'operazione, avevano appreso che i titoli venduti dalla banca erano ad elevatissimo rischio, tanto che la [redacted] era stata sanzionata dal Ministero del Tesoro per aver collocato presso i clienti tali bond Cirio nel suddetto periodo senza avvertire i clienti del pericolo che correavano di perdere il proprio capitale, e della sua situazione di conflitto d'interesse; deduceva la nullità dei contratti di acquisto dei titoli, ex art. 1418 C.C., perché in contrasto con norme imperative, ed, in particolare, con gli artt. 21 del TUF e gli artt. 26 e 27 del regolamento Consob 11522/98, essendo stato i contratti d'acquisto sottoscritti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare l'agire



Avverso entrambe dette sentenze, - per la prima, in virtu' della riserva d'appello formulata all'udienza del 14/12/2007, - con l'atto di citazione notificato in data 24 luglio 2009, interponeva appello il C. \_\_\_\_\_, che proponeva i seguenti specifici motivi: 1) con riferimento alla sentenza non definitiva, l'erroneita' dell'affermata responsabilita' contrattuale, per potersi configurare solo quella precontrattuale, e per l'insussistenza delle violazioni addebitate; 2) con riferimento alla sentenza definitiva, per aver deciso in difformita' di quanto gia' statuito nella non definitiva in ordine all'elevata propensione al rischio del \_\_\_\_\_ e, nel merito, per aver ritenuto inadeguate le operazioni effettuate rispetto all'elevato profilo di propensione al rischio dell'attore.

Chiedeva, per l'effetto, la riforma integrale delle sentenze, ed il rigetto delle domande proposte, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio l'appellato \_\_\_\_\_, che, nel merito, contestava tutti i motivi d'appello e ne chiedeva il rigetto, con conferma integrale della sentenza; proponeva espressamente, altresì, appello incidentale lamentando la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore rispetto a quella richiesta.

La causa veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti costituite, all'udienza del 18 febbraio 2015, previa assegnazione dei termini di legge.

#### **Motivi della decisione**

L'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' infondato e va disatteso.

A) Per quanto attiene ai due motivi di censura prospettati avverso la sentenza non definitiva, osserva la Corte che entrambi i motivi d'appello, con cui la banca appellante ha lamentato la ritenuta configurabilità della responsabilità contrattuale, nonché la ritenuta fondatezza dell'azione risarcitoria sotto il profilo dell'an debeat e, cioè, del mancato assolvimento degli obblighi d'informazione gravanti sulla banca, - sono infondati.

Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo l'orientamento ormai consolidato delle S.U. del S.C., - chiamate a comporre in chiave monofilattica il contrasto registratosi in passato nella giurisprudenza di merito, con considerazioni rimaste pienamente confermate, anche dopo l'entrata in vigore del T.U.F., - pur dovendo riconoscersi carattere imperativo alle norme dettate per gli intermediari finanziari, poiché destinate non solo a garantire l'interesse dei singoli ma anche dell'integrità del mercato interno, tuttavia, ciò non implica che la violazione di dette norme si traduca nella nullità dei contratti di investimento stipulati dall'intermediario con il cliente.

Secondo il S.C., infatti, esclusa l'applicabilità dell'art. 1418, comma terzo, C.C., per la mancanza di espressa previsione legislativa, neppure può predicarsi la nullità di tali contratti ai sensi dell'art. 1418, comma primo C.C., per contrasto con norme imperative, poiché diversa è la conseguenza della violazione delle norme di comportamento precontrattuali e contrattuali dei contraenti rispetto alle norme di validità dei contratti: la violazione delle prime genera responsabilità e può essere causa di risoluzione, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla valida genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità.

Ed e' stato, altresì, esaustivamente chiarito che, da tali premesse, deriva che la violazione dei doveri comportamentali e di buona fede gravanti sull'intermediario potrà dar luogo a responsabilità precontrattuale, - ove avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipula del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti,- ovvero dar luogo anche a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, - ove si tratti di violazioni riguardanti le condizioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria, - ma, in nessun caso, in difetto di espressa previsione normativa, può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, ai sensi dell'art. 1418 C.C. (cfr. Sez. Unite 19/12/2007 n. 26724).

Alla stregua di tali principi, la sentenza non definitiva impugnata ha, pertanto, correttamente, escluso la fondatezza, già in iure, della domanda di nullità contrattuale prospettata dagli appellanti, ed ha, altrettanto correttamente, affermato, in iure, la configurabilità e la sussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla banca per l'inadempimento rispetto ai suoi obblighi informativi, e va, quindi, confermata.

Sotto il secondo profilo, osserva la Corte che il motivo d'appello è infondato avendo, correttamente, il Tribunale affermato che la banca, nel caso in esame, non aveva minimamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente di dimostrare l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'art. 21 del TUF e del reg. Consob n. 11522 del 1998.

Secondo la sentenza, invero, la banca ha omesso di provare di aver informato l'investitore: " 1) sulla natura e le caratteristiche essenziali del prodotto; 2) sulla natura giuridica della società emittente i titoli in questione; 3) sugli eventuali rapporti di collegamento o partecipazione

societaria; 4) sulla redditività media dei titoli negoziati... " ( cfr. pag. 14 sentenza non definitiva in atti).

Orbene, va osservato che, come ripetutamente affermato dal S.C., le informazioni che debbono esser preventivamente fornite dall'intermediario devono riguardare gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione ( Cass. 2005/19024) e sono riassumibili negli obblighi sinergici di informarsi, ( sulla situazione finanziaria del cliente, sulla propensione al rischio dello stesso, sulla conoscenza che costui ha del mercato finanziario e sulle connotazioni del prodotto oggetto dell'investimento ), informare il cliente ( della tipologia del prodotto finanziario oggetto di interesse ) e di non effettuare operazioni non adeguate ( alle informazioni attive e passive sopradette)".

Nella fattispecie in esame, la banca appellata, sulla quale gravava il relativo onere, non ha quindi fornito alcuna prova circa l'assolvimento completo e diligente degli obblighi di informazione, attivi e passivi, soprarichiamati posti a suo carico dalla legge con specifico riferimento alle due operazioni finanziarie concluse dalla parte appellata ( Cass. 3773/2009; Cass. 22147/2010 ).

Ne deriva che la prospettazione difensiva della banca appellante, contenuta nel motivo d'appello, secondo cui il Tribunale avrebbe affermato a suo carico obblighi non previsti dalla legge con esclusivo riferimento alla redditività dei titoli, e' infondata, una volta che e' stato escluso, in toto, l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca circa il rispetto di tutti gli altri obblighi informativi verso il cliente.

In altri termini, resta del tutto irrilevante, ai fini della decisione, il ( solo ) riferimento alla " redditività dei titoli acquistati ", ( cfr. sub 4 della motivazione sopra riportata ) su cui fa leva l'appellante, atteso che tale riferimento costituisce un mero quid pluris, contenuto nella parte motiva

della sentenza, che, nel resto, ha accertato la completa violazione degli altri obblighi informativi da parte della banca appellante.

Altrettanto infondata, infine, e' l'affermazione dell'appellante, secondo cui l'elevato profilo di rischio dell'investitore, l'avrebbe esentata dall'assolvimento di tali oneri, poiche', come correttamente affermato dal Tribunale, gli obblighi informativi permangono indipendentemente dal profilo di rischio del cliente anche se in ipotesi elevato.

La sentenza non definitiva, va, pertanto, integralmente confermata.

B ) Infondati sono anche i due motivi d'appello proposti dalla banca appellante avverso la sentenza definitiva.

Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella fattispecie in esame, non appare concretamente prospettabile alcun contrasto tra quanto deciso in seno alla sentenza non definitiva e quanto poi affermato in seno alla sentenza definitiva, con specifico riferimento al profilo di rischio del  

Invero, dalla statuizione della sentenza non definitiva in atti, si evince chiaramente che il Tribunale non ha statuito in via definitiva e vincolante alcunche', in ordine al profilo di rischio dell'appellato, tant'e' che ha rinviato ogni decisione sul punto in esame alla emittenda pronunzia definitiva, in esito agli accertamenti demandati al CTU, cui veniva dato incarico di accertare l'adeguatezza delle operazioni di acquisto dei titoli Cirio e Parmalat " avuto riguardo al profilo di rischio del cliente " ( cfr. motivazione della sentenza in atti e mandato al CTU).

Ne', in senso contrario, puo' farsi leva, come fa la difesa dell'appellante, sull'inciso contenuto nella parte motiva della sentenza non definitiva a pag.15, poiche' tale inciso, per un verso, e' stato affermato per escludere che anche una elevata propensione al rischio del cliente potesse esimere la banca dagli obblighi informativi e, per altro

verso, poiche', comunque, nel decism della sentenza non definitiva, non e' contenuta alcuna statuizione sul punto.

E, com'e' noto, e' il solo, concreto, decism che puo' configurarsi come vincolante per lo stesso Giudice, nel caso di frazionamento della decisione sull'an e sul quantum con l'emanazione di una sentenza non definitiva e poi di quella definitiva.

Va, quindi, escluso il denunziato profilo di contrasto tra le due sentenze, quella non definitiva e quella definitiva.

La sentenza definitiva si sottrae anche all'ulteriore censura, con cui la banca appellante ha lamentato l'erronea valutazione del profilo di rischio attribuito nel concreto al ~~...~~ no dal primo Giudice.

Va, invero, osservato che il primo Giudice nella sentenza definitiva in atti ha compiutamente esaminato il documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta sottoscritto dall'attore in data 17/10/2001, rilevando l'incompletezza della compilazione di tale scheda informativa, senza alcun riferimento alla situazione finanziaria dell'investitore alle sue precedenti esperienze di investimento ed alle sue conoscenze tecniche, ed ha ritenuto tale documento inattendibile ed inidoneo a fondare la valutazione di propensione, al rischio elevata ivi dichiarata apoditticamente.

La valutazione del primo Giudice, che non e' stata censurata se non in modo del tutto generico, ad avviso della Corte, e' pienamente condivisibile.

Inoltre, va osservato che la consegna di un documento di siffatta natura non esime l'intermediario dall'obbligo informativo con riferimento ad ogni singola operazione in strumenti finanziari successivamente posta in essere ( App. Milano 6/2/2013 ).

Cio' che va evidenziato e' la totale assenza d'informazioni specifiche fornite al cliente, in violazione della cosiddetta suitability rule, che impone

agli intermediari di non eseguire operazioni inadeguate e di segnalare l'inadeguatezza qualora la richiesta provenga dal cliente, tanto più che, com'è noto, ai sensi dell'art. 21 TUF e dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, l'adeguatezza di un'operazione va valutata sotto molteplici profili, cioè adottando tutti i criteri stabiliti dall'art. 29 reg. Consob citato, quali tipologia oggetto frequenza o dimensione, onde porre l'investitore nella condizione di valutare pienamente l'opportunità di procedere o meno all'investimento, in ragione delle caratteristiche dell'investimento e sul rischio ad esso connesso, ( cfr. Cass. 17340/2008 ).

Ne', in senso contrario, appare conducente l'affermazione della banca secondo cui l'appellato avrebbero investito in altre occasioni in titoli finanziari, poiché' ciò', come ripetutamente affermato dal S.C., non basta a renderlo un investitore qualificato ( Cass. 22147/2010).

E neppure vale l'affermazione dell'appellante secondo cui l' appellato avrebbero acquistato altri titoli a rischio, poiché' ciò ' non vale a renderlo operatore qualificato, ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob ( Cass. 17340/2008; Cass. 29864/2011; Cass. 18039/2012)

Tali circostanze, invero, non esimono l'intermediario dal valutare l'adeguatezza dell'operazione ex art. 29 REG, tenuto conto di tutte le informazioni in suo possesso quali l'età la professione la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario ecc., ( comunicazione Consob DI/30396 del 21/4/2000 ), ne' dal presumere che il cliente abbia una propensione alla conservazione del capitale investito, anziché' alla massimizzazione dei profitti ( Trib. Monza 16/12/2004 ) atteso che, ai fini della valutazione di inadeguatezza dell'operazione, il fatto che l'investitore avesse in passato effettuato alcune operazioni a rischio in passato, resta irrilevante al fine di determinare la sua propensione al

rischio, che va valutata in riferimento ad ogni singola operazione posta in essere autonomamente ( cfr. App. Palermo 15/3/2013 ).

Conclusivamente, l'appello proposto in via principale va rigettato.

Da ultimo, deve disattendersi anche il motivo d'appello proposto in via incidentale dal ~~Def. ...~~, che ha lamentato l'esiguita' dell' importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in misura inferiore a quanto richiesto.

Il motivo, ad avviso della Corte, deve dichiararsi inammissibile in quanto del tutto generico, atteso che l'appellante in via incidentale si e' limitato a dedurre la non corrispondenza tra quanto liquidato dal primo Giudice e la nota depositata in primo grado, senza neppure specificare quali voci di tariffa, ratione tempo applicabile, non sarebbero state correttamente liquidate dal primo Giudice.

Conclusivamente le sentenze appellate vanno integralmente confermate anche in punto di spese.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste in capo alla banca appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014, - applicabile ratione temporis alla liquidazione giudiziale in esame, ( cfr. Cass. S.U. 2012/17406 con riferimento ai previgenti parametri di cui al D.M. 140/2012), - del valore della causa e dell'attivit  difensiva spiegata.

**P. Q. M.**

**La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 1236/2009 R.G., cos  statuisce in grado di appello:**

**Rigetta gli appelli proposti in via principale ed in via incidentale avverso le sentenze appellate e le conferma integralmente;**

Condanna parte appellante alla refusione, in favore dell' appellato delle spese processuali di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 8000,00, oltre rimborso forfettario iva e cpa.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29 giugno 2015.

Il Consigliere estensore

*Luca Vignola*

Il Presidente

*E. Scarpis*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dr. Mario Centorbi*

*[Signature]*

Depositato nella Cancelleria  
della Corte di Appello di Catania

Oggi ~~5~~ 6 LUG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dr. Mario Centorbi*

*[Signature]*